



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 66

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 20 settembre 2018

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 8

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 20

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 26

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)* . . . . . » 38

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Plenaria* . . . . . » 39

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)* . . . . . » 42

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)* . . . . . » 43

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedì 20 settembre 2018

### Plenaria

### 5<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
TESEI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente TESEI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina**

La presidente TESEI svolge un breve intervento introduttivo.

Il generale FARINA svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato FERRARI (*Lega*), la senatrice GARAVINI (*PD*), il deputato DEIDDA (*FDI*) e il senatore GASPARRI (*FI-BP*).

Il generale FARINA risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

La presidente TESEI ringrazia il generale Farina e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 settembre 2018

**Plenaria****25<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI***La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(766) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd’Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, il cui esame era stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando all’articolo 1, comma 3, che la disposizione ivi prevista – che stabilisce il termine perentorio entro il quale applicare comunque le misure recate dal comma 1 dell’articolo – non chiarisce quali siano le concrete modalità di attuazione di tale obbligo, in caso di mancata adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Dopo aver illustrato, infine, gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

*SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 36 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 97 – CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO)*

La relatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) comunica che la proposta di parere è in corso di predisposizione e sarà presentata a breve.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 E SUI RELATIVI  
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 3, che la disposizione ivi prevista, che stabilisce il termine perentorio entro il quale applicare comunque le misure recate dal comma 1 dell'articolo, non chiarisce quali siano le concrete modalità di attuazione di tale obbligo, in caso di mancata adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 20 settembre 2018

### Plenaria

### 27<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MORRONE valuta positivamente tale schema.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, il parere proposto dal relatore è approvato.

**Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a*), *d*), *i*), *l*), *m*), *o*), *r*), *t*), e *u*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il relatore URRARO (*M5S*) illustra uno schema di parere (pubblicato in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) insiste nella richiesta nei confronti del Governo di considerare la possibilità di inserire i figli minori in istituti *ad hoc* appositamente collocati fuori dalle strutture carcerarie in senso stretto, sulla scorta dell'esperienza già maturata in alcuni istituti penitenziari presenti in Calabria ed in Lombardia.

Il sottosegretario MORRONE assicura l'attenzione del Governo sulla questione anche alla luce dei recenti fatti di cronaca verificatisi nella struttura penitenziaria di Rebibbia.

La senatrice VALENTE (*PD*) stigmatizza l'operato del Governo che ha, a suo avviso, omesso di dare risposte adeguate al problema della situazione carceraria ed insiste nella richiesta di revisione del parere anche alla luce di quanto accaduto di recente presso la struttura carceraria di Rebibbia.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) condividendo l'opinione della senatrice Valente critica l'operato del Governo, che si sarebbe limitato, a suo avviso, subito dopo l'emergenza generata dal fatto di cronaca di Rebibbia ad avviare procedimenti disciplinari, rimarcando invece la funzionalità della struttura carceraria femminile di Rebibbia, insiste nella richiesta di totale revisione del parere presentato.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*), in replica alle affermazioni del Governo, ricorda come la questione della presenza di minori all'interno delle strutture carcerarie non sia nuova e non possa ricollegarsi esclusivamente ai recenti fatti di cronaca. Si dichiara insoddisfatto della risposta data dal Governo, ricordando di essersi fatto in prima persona portatore dell'esigenza di redigere un parere che tenesse conto della necessità di collocare i minori al di fuori delle strutture carcerarie in senso stretto; auspica, quindi, la realizzazione di nuove strutture specializzate dedicate al collocamento dei minori.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), alla luce degli interventi dei commissari, ricorda l'operato del precedente Governo volto a recepire gli intendimenti degli Stati Generali dell'esecuzione penale, ed auspica che si

possano rimettere in discussione alcuni aspetti del parere, preannunciando in mancanza il voto contrario.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ritiene l'episodio verificatosi recentemente nella struttura carceraria di Rebibbia un preoccupante campanello d'allarme e auspica che venga dedicata particolare attenzione agli aspetti della cura del detenuto, attraverso le figure dello psichiatra e dello psicologo.

Il sottosegretario MORRONE ribadisce l'impegno del Governo affinché si possano garantire misure idonee ad evitare il ripetersi di fatti simili a quello verificatosi nella struttura di Rebibbia, a fronte di una situazione carceraria attuale caratterizzata da delicate problematiche.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CUCCA (*PD*) nel ricordare come la legge delega recepisce correttamente gli insegnamenti e le linee guida che erano stati elaborati degli Stati Generali dell'esecuzione penale, paventa il rischio di nuove procedure di infrazione europee nei confronti dell'Italia e, auspicando quantomeno l'inserimento di una condizione nel parere relativa alla questione delle madri detenute, preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, in mancanza, il voto contrario.

Il presidente OSTELLARI avverte che, nell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, il seguito della trattazione dell'argomento proseguirà nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 20**

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

– il provvedimento in discussione è diretto ad attuare la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», nella parte relativa all'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei minori di età;

– come sottolineato nella relazione introduttiva della schema di decreto legislativo, l'introduzione di una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, si è resa necessaria per adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con specifico riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età;

– il provvedimento, conformemente ai principi di delega enunciati all'articolo 1, comma 85, lettera p), della legge sopra richiamata, consente di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in sede di ratifica e sottoscrizione di diverse convenzioni internazionali (Regole di Pechino, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori), dalle quali emerge la necessità che l'esecuzione penale sia delineata in modo da garantire l'individuazione e la flessibilità del trattamento, tenendo conto prioritariamente del superiore interesse del minore;

– in particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo stabilisce, al comma 2, che l'esecuzione della pena detentiva e delle «misure penali di comunità» deve favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale, oltre che prevenire la commissione di ulteriori reati;

– l'ambito di applicazione del provvedimento, come evidenziato nella relazione illustrativa, riguarda non solo i minorenni autori di reato, ma anche i giovani al sotto dei venticinque anni di età, cosiddetti giovani adulti, che pure necessitano, analogamente ai primi, di efficaci percorsi di recupero e di reinserimento sociale. L'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 92 del 2014, prevede, infatti, che le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciot-

tesimo, ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative;

– sarebbe necessario, a questo riguardo, riconsiderare la complessiva disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei «giovani adulti». La permanenza di tali soggetti nel circuito minorile non dovrebbe, infatti, essere determinata da alcun automatismo, ma condizionata ad una valutazione dell'effettiva adesione del condannato al programma di intervento educativo, con il coinvolgimento dei servizi competenti;

– in particolare, dovrebbero essere oggetto di riflessione le vigenti disposizioni dell'Ordinamento penitenziario che consentono il passaggio dei soggetti maggiorenni detenuti presso le strutture carcerarie per adulti agli istituti penitenziari minorili. Inoltre, dovrebbero essere introdotte disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al programma educativo in atto, lo stesso debba espiare la pena in un istituto penitenziario per adulti;

ritenuto che:

– il Capo II del provvedimento è dedicato alle «misure penali di comunità», quali misure alternative specificamente destinate ai condannati minorenni. Tali misure, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, sono disposte quando risultano idonee a favorire «l'evoluzione positiva della personalità e un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione penale o commetta altri reati»;

– nello specifico, tra le misure penali di comunità individuate dal comma 1 dell'articolo 2, figura- oltre all'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà anche l'affidamento in prova terapeutico (comma 1), che tuttavia, diversamente dalle precedenti, non è disciplinato dallo schema di decreto legislativo;

– appare, pertanto, necessario introdurre, al richiamato articolo 2 del provvedimento, una disposizione diretta a chiarire che, relativamente alla misura dell'affidamento terapeutico, trova applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del DPR n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

– il comma 3 dell'articolo 2 dispone che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno trova applicazione l'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, dell'ordinamento penitenziario;

– tale previsione non appare compatibile con l'orientamento della Corte Costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni in ambito minorile, poichè in contrasto con la funzione rieducativa della

pena dei detenuti minorenni e con il principio di individualizzazione del trattamento. La norma, quindi, dovrebbe essere riformulata;

– il medesimo articolo 2, al comma 7, prevede che l'esecuzione penale di comunità deve rispondere anche al principio di territorialità, all'uopo si prevede infatti che essa avvenga principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio familiari, «salvo che non si ravvisino elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata»;

– tale norma andrebbe riformulata in termini più ampi;

ritenuto altresì che:

– l'articolo 4, riprendendo quanto previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale. La misura in questione consiste nell'affidamento del condannato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni per lo svolgimento del programma di intervento educativo. La soglia di pena prevista per l'accesso all'affidamento in prova dei minorenni è fissata in 6 anni (comma 1);

– tale limite di pena non appare sufficientemente congruo, rilevandosi la necessità di modificare la soglia di accesso alla misura in questione nel limite di quattro anni della pena detentiva da eseguire;

– il medesimo articolo, al comma 2, dispone che il programma di intervento educativo, predisposto in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, deve contenere gli impegni in ordine: *a)* alle attività di istruzione, di formazione, di lavoro o comunque utili dal punto di vista educativo e per l'inserimento sociale; *b)* alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e divieti di frequentare determinati luoghi; *c)* alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività non consentite o relazioni personali che potrebbero portare alla commissione di ulteriori reati. Appare opportuno, a questo riguardo, prevedere ulteriori prescrizioni relative al contenuto del programma, in modo da renderlo più dettagliato;

– il comma 5 dello stesso articolo 4 prevede, inoltre, che nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza. A tale riguardo, dovrebbe essere specificato che tali deroghe possono essere autorizzate solo per motivi di urgenza;

– l'articolo 6, nel disciplinare la misura della detenzione domiciliare, prevede, al comma 1, che il condannato possa essere ammesso a tale misura, che può essere disposta quando non vi siano le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare, se la pena detentiva da eseguire non sia superiore a quattro anni;

– tale soglia di accesso alla misura della detenzione domiciliare appare eccessivamente ampia, dovendo la stessa essere ricondotta nel limite di tre anni della pena detentiva da eseguire;

considerato che:

– l'articolo 8 reca infine disposizioni volte a razionalizzare e uniformare le procedure comuni a tutte le misure alternative alla detenzione, in considerazione del fatto che la attuale disciplina risulta affrontata in modo disorganico, essendo contenuta in parte nella legge sull'ordinamento penitenziario e in parte nel regolamento di esecuzione della stessa;

– in particolare, il comma 1, del predetto articolo dispone che la competenza a decidere sull'adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. Si prevede, inoltre, che l'adozione della misura è disposta «su richiesta dell'interessato, del difensore e dell'esercente la responsabilità genitoriale nel caso in cui il condannato sia ancora minorenne, o su proposta del pubblico ministero o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni»;

– appare necessario meglio precisare il tenore della norma, in modo da distinguere in modo più chiaro i casi in cui il condannato sia maggiorenne (in tale ipotesi potendo la richiesta essere presentata dal soggetto interessato) da quelli in cui lo stesso non abbia, invece, compiuto la maggiore età (in tal caso, potendo l'istanza essere presentata dal difensore o dall'esercente la potestà genitoriale), ferma restando la possibilità di disporre l'applicazione della misura su proposta del pubblico ministero o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni;

considerato altresì che:

– l'articolo 16, al comma 1, prevede che le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e devono ospitare due persone, stabilendo, in ogni caso, che non possono essere ospitati più di quattro detenuti;

– la disposizione dovrebbe essere riformulata in modo meno rigido, limitandosi a prevedere che ciascuna camera di pernottamento possa ospitare sino ad un massimo di quattro persone;

– l'articolo 17 del provvedimento garantisce ai detenuti la permanenza all'aperto «per un tempo non inferiore a quattro ore al giorno». Si specifica, inoltre, che tale periodo «non può essere ridotto»;

– appare necessario modificare tale disposizione, stabilendo che tale permanenza possa essere ridotta per motivi specifici;

evidenziato che:

– l'articolo 19 del provvedimento prevede, al comma 1, che il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, distribuiti su almeno quattro giorni, di cui «uno festivo o prefestivo». Ogni colloquio ha una durata non inferiore «a sessanta minuti». La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di «venti minuti»;

– al fine di meglio precisarne il tenore applicativo, la disposizione dovrebbe essere riformulata, prevedendo che il detenuto abbia diritto a

otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo. Dovrebbero, inoltre, essere precisati sia la durata massima di ogni colloquio, sia il numero massimo di conversazioni telefoniche cui può settimanalmente avere accesso il condannato. Dovrebbero, infine, essere previsti strumenti diretti a prevenire il rischio di contatti del detenuto con ambienti di natura criminale ;

– il medesimo articolo 19 stabilisce, al comma 3, che sono contemplate visite prolungate, della durata non inferiore a quattro ore, con una o più delle persone tra quelle indicate al comma precedente;

– appare necessario modificare la disposizione, specificando tanto il numero massimo di visite prolungate di cui ciascun condannato può beneficiare, quanto la loro durata massima;

valutato che:

– l'articolo 21, introducendo e disciplinando la vigilanza dinamica e forme di custodia attenuata, prevede, al comma 1, che le camere di pernottamento, fuori dalle ore dedicate al riposo pomeridiano e notturno, devono restare aperte;

– tale disposizione suscita rilevanti perplessità, non prevedendo alcuna possibilità di deroga in merito a situazioni che presentano profili di pericolosità. La norma dovrebbe, quindi, essere soppressa, al fine di scongiurare eventuali rischi per la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

valutato, infine, che:

– l'articolo 22 esclude espressamente l'applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'ordinamento penitenziario, per i detenuti minorenni (comma 1). Con riguardo ai giovani adulti tale provvedimento di rigore può trovare applicazione solo laddove ricorrano casi di eccezionale gravità e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta. In relazione alle restrizioni connesse al suddetto regime la disposizione esclude che esse possano riguardare il diritto alla socialità. Si prevede, inoltre, che l'adozione del provvedimento con il quale si applica la sorveglianza particolare sia accompagnata dalla previsione di una costante opera di sostegno degli operatori volta al ripristino del regime ordinario (comma 2);

– l'articolo in discussione andrebbe soppresso, non ravvisandosi particolari ragioni ostative all'applicazione, nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti, della medesima disciplina in tema di sorveglianza particolare prevista per i soggetti adulti;

– l'articolo 23 sancisce il principio, già presente nell'ordinamento penitenziario, della territorialità dell'esecuzione penale. La disposizione prevede, infatti, che a meno che non ricorrano «comprovate ragioni ostative», anche dovute a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative (comma 1);

– la norma dovrebbe essere riformulata, stabilendo che il principio della territorialità dell'esecuzione dovrebbe poter essere oggetto di deroga non esclusivamente «per comprovate ragioni ostative», ma per specifici motivi che dovranno essere oggetto di più ampia e discrezionale valutazione da parte dell'autorità giudiziaria;

– l'articolo 24, al comma 1, ridisegna le sanzioni disciplinari da comminare ai minori, le quali consistono: a) nel rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; b) in attività dirette a rimediare al danno cagionato; c) nell'esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; d) nell'esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 7, dopo le parole: «socio-familiari,» siano inserite le seguenti : «salvo motivi contrari e, in ogni caso,»; sia, inoltre, introdotta, al medesimo articolo, una disposizione diretta a precisare che, relativamente alla misura dell'affidamento terapeutico, trova applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del D.P.R n. 309 del 9 ottobre 1990;

2) all'articolo 4, siano apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sostituire la parola : «sei» con la seguente: «quattro»; b) al comma 5, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «sono autorizzate», le seguenti: «per motivi di urgenza»;

3) all'articolo 6, comma 1, siano sostituite le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni»;

4) all'articolo 8, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con i seguenti: «L'adozione della misura penale non può essere disposta d'ufficio, ma su richiesta dell'interessato, se maggiorenne. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore età, la richiesta è presentata dal difensore o dall' esercente la responsabilità genitoriale. L'adozione della misura può essere proposta dal pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni»;

5) all'articolo 16, sia sostituito il comma 1 con il seguente: «Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone»;

6) all'articolo 17, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi.»;

7) all'articolo 19, comma 1, sia sostituito il primo periodo con il seguente: «Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo». Siano, inoltre, precisate, al medesimo comma, sia la durata massima di ogni colloquio, sia il numero massimo di conversazioni telefoniche cui può settimanalmente avere accesso il condannato. Siano, infine, previsti strumenti diretti a prevenire il rischio di influenze esterne o di contatti del detenuto con ambienti di natura criminale;

8) all'articolo 19, comma 3, sia specificato tanto il numero massimo di visite prolungate di cui ciascun condannato può beneficiare, quanto la loro durata massima;

9) all'articolo 21, comma 1, sia soppresso il primo periodo;

10) sia soppresso l'articolo 22;

11) all'articolo 23, comma 1, siano sostituite le parole : «Salvo comprovate ragioni ostative, anche dovute» con le seguenti: «Salvo specifici motivi, anche dovuti»;

12) all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «docente» con la seguente: «educativo»;

13) relativamente ai soggetti tra i 18 e i 25 anni di età ( c.d giovani adulti), siano inserite nel provvedimento disposizioni dirette a evitare che i detenuti transitati negli istituti per adulti possano tornare ad espiare la pena in un istituto minorile. Siano, inoltre, introdotte disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della sua mancata adesione al programma educativo in atto, la pena debba essere espiata in un istituto penitenziario per adulti;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3, in modo da renderlo chiaramente compatibile con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni per i minori di età;

b) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere ulteriori prescrizioni relative al contenuto del programma di intervento educativo;

c) all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare. In tali casi la semilibertà può essere revocata».

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

– il 16 gennaio 2018 era stato trasmesso alle Camere un primo schema di decreto legislativo attuativo della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto del Governo n. 501), sul quale le Commissioni Giustizia di Camera e Senato si erano espresse entrambe con pareri favorevoli con condizioni e osservazioni;

– successivamente il Governo – in regime di *prorogatio* – aveva trasmesso, il 23 marzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della citata legge n.103, un nuovo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 17) sul quale le Commissioni Giustizia di Senato e Camera avevano reso parere contrario;

– a seguito dei pareri contrari espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul precedente schema di decreto, il Governo ha elaborato un nuovo testo del decreto legislativo e lo ha trasmesso alle Camere – come si legge nella relazione illustrativa – «così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega, con conseguente applicazione, per la prima volta, della proroga di 60 giorni del relativo termine...» prevista dall'articolo 1, comma 83, della legge 23 giugno 2017, n. 103;

rilevato che:

– lo schema di decreto si caratterizza – secondo quanto specificato nella relazione illustrativa che accompagna il testo – per la «scelta di mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi»;

valutato positivamente il nuovo impianto del provvedimento che – in considerazione dei pareri contrari da ultimo resi dalle Camere – non dà quindi attuazione alla parte della delega volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi (lettere *b*), *c*) ed *e*) del comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017);

valutato il parere reso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 6 settembre scorso che ha condizionato il parere favorevole all'accoglimento di specifiche proposte emendative;

ritenuta l'opportunità di recepire le suddette proposte emendative in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti;

viste in fine le osservazioni non ostantive rese dalla 1<sup>a</sup> Commissione e favorevoli rese dalla 12<sup>a</sup> Commissione,

esprime parere favorevole.

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 settembre 2018

### **Plenaria**

#### **33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 18 settembre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

**Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a*), *d*), *i*), *l*), *m*), *o*), *r*), *t*) e *u*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 18 settembre.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra una proposta di parere non ostativo con presupposti, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole alla proposta del relatore.

In mancanza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione (n. 38)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 18 settembre.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BITONCI esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PESCO avverte che la prossima settimana la Commissione sarà impegnata nell'esame in sede referente dei disegni di legge recanti il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (A.S. n. 803) e l'Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 (A.S. n. 804), approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Nel ricordare che i suddetti provvedimenti sono già inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, prospetta l'opportunità di avviarne l'esame in Commissione a partire dalle ore 14 di martedì 25 settembre; in tale sede, verrà definita più dettagliatamente la tempistica dei lavori, con particolare riferimento alla fissazione del termine di presentazione di eventuali emendamenti riferiti all'assestamento.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 37**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

rilevato che, in relazione all'articolo 8, con riguardo alle nuove modalità di certificazione ed acquisizione dei certificati mediante consultazione del Sistema informativo del casellario, previa stipula, a titolo gratuito, di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è stata data conferma che gli adempimenti ivi previsti potranno essere effettuati dalle amministrazioni pubbliche interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

rilevato peraltro che:

– in merito all'articolo 1 – che modifica l'articolo 11 della legge n. 354 del 1975 sull'assistenza sanitaria in ambito penitenziario – è data conferma che tutte le funzioni sanitarie in ambito penitenziario sono già state trasferite al Servizio sanitario nazionale, unitamente alle risorse per il relativo espletamento;

– in relazione all'articolo 11 – che modifica la normativa sul complesso dei servizi erogati ai detenuti nell'ambito del trattamento penitenziario – viene confermato che i suddetti servizi potranno essere forniti ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

– con riferimento all'articolo 12 sulla copertura finanziaria, viene data conferma della capienza e dell'adeguatezza delle risorse del fondo di cui al comma 475 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto:

– che gli interventi di assistenza sanitaria previsti dal menzionato articolo 1 possano essere svolti attraverso le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

– che i servizi erogati ai detenuti nell'ambito del trattamento penitenziario, di cui al citato articolo 11, possano essere forniti attraverso il ricorso alle sole dotazioni finanziarie e strumentali già in possesso dell'amministrazione penitenziaria, nonché con l'utilizzo del personale già preposto a tali servizi;

– della disponibilità delle risorse del richiamato fondo di cui al comma 475 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e dell'adeguatezza delle relative allocazioni ai fini della copertura degli ulteriori interventi di attuazione della legge delega n. 103 del 2017.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 38**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

rilevato che:

– è stata confermata la compatibilità delle dinamiche di spesa con le previsioni già scontate ai fini tendenziali e con i relativi stanziamenti di bilancio, trattandosi di armonizzazione delle procedure di liquidazione delle fatture relative alle prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, che non altera l'attuale cronoprogramma dei pagamenti,

– è stata altresì data conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse a legislazione vigente per l'attuazione del provvedimento in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 20 settembre 2018

**Plenaria**

**17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti,  
Dell'Orco*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la mattina di martedì si svolgerà l'audizione informale di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., a conclusione del ciclo sull'Atto del Governo n. 40.

Il pomeriggio si svolgerà invece l'audizione del Comandante del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nell'ambito di un affare che verrà richiesto a tale specifico fine.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (n. 46)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI (*M5S*) illustra, in qualità di relatore, il provvedimento in titolo.

In base a quanto previsto dalla legislazione vigente, contenuta da ultimo nel decreto legislativo n. 112 del 2015, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono disciplinati, oltre che da

un atto di concessione, da uno o più contratti di programma della durata minima di cinque anni.

Come stabilito dal Cipe (delibera n. 4 del 2012), il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di concedente, e RFI, quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, si articola in due atti distinti: contratto di programma – parte servizi, che disciplina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete per garantirne l'uso in condizioni di sicurezza e affidabilità, e contratto di programma – parte infrastrutture, che regola la programmazione degli investimenti infrastrutturali e la realizzazione di nuove opere ferroviarie di ammodernamento e sviluppo della rete.

In base a quanto previsto dalla legge n. 238 del 1993, i contratti di programma, corredati dal parere del Cipe, ove previsto, vengono trasmessi prima della stipula al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. Per gli eventuali aggiornamenti, che non comportino modifiche sostanziali – cioè non superino del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma iniziali – e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, si prevede invece la trasmissione al Parlamento di una semplice informativa.

L'atto, che la Commissione è tenuta ad esaminare entro il prossimo 11 ottobre, contiene lo schema di contratto di programma – parte investimenti per il periodo 2017-2021.

Nel testo si dà conto dell'*iter* procedurale che ha portato alla definizione dei contenuti, sia in relazione all'evoluzione del quadro finanziario e strategico complessivo e alle novità legislative intervenute, sia in relazione al recepimento delle osservazioni e raccomandazioni espresse dal Cipe, dall'Autorità di regolazione dei trasporti e dalla Corte dei conti.

Quanto alla struttura, lo schema si compone di un articolato, formato da 14 articoli, e di una serie di Tavole, Tabelle e Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e sono pienamente vincolanti per le parti.

Rispetto al precedente contratto, le principali novità, determinate dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni del Cipe, consistono in una diversa articolazione delle tabelle relative agli investimenti e nella presenza di nuove «appendici» alla Relazione informativa.

L'articolo 1 del testo precisa che il contratto di programma ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Stato e Gestore per la realizzazione dei progetti di investimento per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, nonché per le modalità di finanziamento delle suddette attività, allo scopo di individuare le risorse disponibili. Vengono inoltre specificate le articolazioni per l'esposizione, nelle tavole e tabelle allegate, del piano degli investimenti previsti.

L'articolo 2 contiene le definizioni utilizzate mentre l'articolo 3 fissa la scadenza del contratto al 31 dicembre 2021 e ne regola gli eventuali aggiornamenti.

L'articolo 4 riguarda gli obblighi a carico del Gestore. Rispetto al precedente contratto, vengono modificati i termini e il contenuto di taluni obblighi di informazione al Ministero circa i progetti di investimento da realizzare.

L'articolo 5 regola il riconoscimento degli interventi realizzati e i pagamenti. Di fatto, vengono aggiornati i capitoli di spesa esposti nella Tavola 2 allegata allo schema, in relazione al trasferimento di risorse tra capitoli di pertinenza disposto da provvedimenti legislativi.

L'articolo 6 disciplina le facoltà del Gestore, mentre l'articolo 7 definisce i poteri e i compiti del Ministero, in qualità di concedente.

Nell'articolo 8 si definiscono le modalità di valutazione della performance. Viene anticipato da giugno ad aprile il termine per la comunicazione degli obiettivi dell'anno in corso e della misurazione delle performance dell'anno precedente, secondo una metodologia di calcolo allegata alla Relazione al Contratto di programma (Appendice n. 9). È rivisto il meccanismo delle penali che il MIT potrà comminare al Gestore in caso di scostamento tra obiettivi e risultati in misura superiore al 15 per cento dell'apposito indicatore di misurazione previsto dal contratto, valutato in relazione al singolo intervento e non all'intero paniere di interventi. La misura della sanzione, le cui modalità di pagamento sono definite dall'articolo 9, verrà inoltre calcolata in termini percentuali (dall'1 al 2 per cento della produzione obiettivo dell'intervento) ed è fissato come limite massimo delle penali applicabili annualmente l'importo di due milioni di euro.

L'articolo 10 introduce una clausola risolutiva espressa, in cui si prevede che il Ministero possa risolvere il contratto qualora, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 8, si registrino, per due anni consecutivi, scostamenti dell'apposito indicatore di misurazione sintetico di risultato superiori alla soglia prevista in relazione a più del 50 per cento dei progetti inclusi nel campione oggetto di monitoraggio. Il Ministero inoltre avrà diritto di risolvere il contratto qualora eserciti il potere di decadenza o revoca della Concessione.

Si prevede poi che, nel caso in cui non fosse garantita la copertura finanziaria prevista nel contratto e nei relativi aggiornamenti annuali, si possa procedere ad una rinegoziazione delle priorità degli investimenti con le risorse già precedentemente contrattualizzate.

L'articolo 11 disciplina le attività di vigilanza e controllo del Ministero.

L'articolo 12 contiene le disposizioni finali, mentre l'articolo 13 regola le modalità di comunicazione.

Infine, l'articolo 14 definisce le modalità di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti.

Le Tavole di sintesi allegare al contratto (pagg. 27-31 del documento PDF) riepilogano i dati complessivi.

La Figura 1 (pag. 27), in particolare, illustra l'evoluzione del portafoglio investimenti rispetto a quanto previsto nell'aggiornamento 2016 del precedente Contratto di programma 2012-2016. Considerando che il valore delle opere ultimate, a valere sul precedente contratto, ammonta a 29.871,50 milioni di euro e che il saldo delle variazioni finanziarie intervenute, che vengono contrattualizzate nel nuovo contratto, è di 13.258,64 milioni di euro, il valore complessivo degli investimenti previsti per il periodo 2017-2021 è di 65.957,51 milioni di euro, rispetto agli 82.570,37 previsti per il periodo 2012-2016.

Al contratto sono allegate le tabelle in cui vengono esposti nel dettaglio i programmi di investimento previsti.

La Tabella A contiene il portafoglio degli investimenti in corso e programmatici; la Tabella B è relativa ai progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi non funzionali; la Tabella C contiene le opere ultimate al 31 dicembre 2016.

Le Tabelle A e B sono esposte in due viste: la prima espone i singoli progetti di investimento per status attuativo e finanziario, raggruppandoli nelle classi relative a:

- a) Programmi pluriennali di interventi
- b) Interventi in esecuzione
- c) Interventi prioritari
- d) Interventi in progettazione
- e) Interventi in programma

La seconda vista fa invece riferimento alle seguenti classi tipologiche di destinazione:

- 01 Sicurezza, ambiente ed adeguamento ad obblighi di legge
- 02 Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento
- 03 Valorizzazione turistica delle ferrovie minori
- 04 Valorizzazione delle reti regionali
- 05 Città metropolitane
- 06 Porti e interporti: ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete
- 07 Aeroporti: accessibilità su ferro
- 08 Diretrici di interesse nazionale
- 09 Sviluppo infrastrutturale Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli.

Sia la Tabella A che la Tabella B, in entrambe le viste esposte, per ciascun intervento contengono 4 sezioni, la prima delle quali contiene l'indicazione degli investimenti per le opere in corso con copertura finanziaria, mentre le altre sezioni hanno carattere programmatico. Come indicato all'articolo 1 del contratto, le sezioni sono così definite:

Sezione 1 – Opere in corso finanziate, riferita alle opere dotate di integrale copertura finanziaria nel contratto;

Sezione 2 – Fabbisogni finanziari 2018-2021, riferita alle opere con fabbisogni finanziari nel quinquennio di vigenza del contratto;

Sezione 3 – Fabbisogni finanziari 2022-2026, riferita alle opere da finanziare nel secondo quinquennio;

Sezione 4 – Fabbisogni finanziari oltre Piano, riferita ad opere da avviare oltre l'orizzonte di Piano.

Il contenuto delle Tabelle A, B, e C è sintetizzato nelle Tavole 1 e 1-bis (pagg. 29 e 30 del documento in PDF).

Il costo totale delle opere previste è pari a 202.468,56 milioni di euro, di cui 65.957,51 milioni già coperti (opere in corso) dal contratto in esame. L'ulteriore fabbisogno per il periodo 2018-2021 è quantificato in 35.449,51 milioni e la parte restante è suddivisa in 42.052,76 milioni per il periodo 2022-2026 e in 59.008,78 come fabbisogno finanziario oltre l'orizzonte del Piano.

Dalla suddivisione degli investimenti per status attuativo e finanziario risulta che della dotazione complessiva del contratto, la parte più consistente (26.202,37 milioni di euro) è dedicata agli interventi in esecuzione (dotati di integrale copertura finanziaria, che possono essere sia in fase di progettazione che di realizzazione). Nella suddivisione per classi tipologiche di destinazione, la fetta maggiore di investimenti è destinata agli investimenti prioritari per le direttrici di interesse nazionale (19.953,85 milioni di euro).

Il contratto reca ha poi in allegato la Relazione informativa. Oltre a descrivere la struttura e il contenuto del contratto e a sintetizzare l'evoluzione del portafoglio progetti, essa dà conto nel dettaglio delle variazioni alle coperture finanziarie di competenza; si sofferma quindi sulla descrizione degli interventi finalizzati a proseguire nel quinquennio la cosiddetta «cura del ferro» e contiene un focus relativo alla *project review* di alcuni progetti.

Reca inoltre le seguenti appendici:

Appendice 1: Relazione sul progetto d'investimento Raddoppio Voltri-Brignole

Appendice 2: Dettaglio Delibere Cipe per intervento

Appendice 3: Relazione finanziaria

Appendice 4: Dettaglio CUP riferiti ai programmi inseriti nelle tabelle del CdP-I 2017-2021

Appendice 5: Schede interventi CdP-I 2017-2021

Appendice 6: CdP-I: Evoluzione del portafoglio con motivazione delle variazioni di costo rispetto a precedente aggiornamento contrattuale (pagg. 273-304)

Appendice 7: CdP-I: evoluzione delle coperture finanziarie per fonte di finanziamento

Appendice 8: Relazione interventi finanziati dall'art. 7-ter del DL n. 43/2013

Appendice 9: Metodologia di calcolo indicatori di misurazione di risultato ex art.8 CdP-I 2017-2021

Appendice 10: CdP-I 2017-2021: ripartizione territoriale

La Relazione informativa reca poi un annesso relativo a raccomandazioni Cipe e osservazioni Corte dei conti (Annesso 1)

Sono infine allegate una Relazione di sintesi, predisposta dal Ministero delle infrastrutture, e la delibera Cipe 7 agosto 2017.

Conclude prospettando l'utilità di un ciclo di audizioni, che comprenda innanzitutto Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e invita i Gruppi a far pervenire le loro proposte.

Il senatore MARGIOTTA (PD), si associa alla richiesta di audire RFI S.p.A., seguito dal senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az), che chiede anche di sentire le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che è opportuno che l'esame dei disegni di legge n. 766 e connessi, assegnati alla Commissione nella sede redigente, si concluda quanto prima, per consentire all'Aula di esaminarlo la prossima settimana, trattandosi peraltro del primo oggetto iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Nell'imminenza della seduta d'Aula, propone perciò di sospendere la seduta della Commissione per riprenderla al termine dei lavori dell'Assemblea e concludere la discussione congiunta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 17,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(766) Deputato Giorgia MELONI ed altri.** – *Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi*, approvato dalla Camera dei deputati

**(406) BERTACCO ed altri.** – *Introduzione dell'obbligo di un dispositivo acustico e luminoso collegato ai sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

**(415) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** – *Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli*

**(557) NENCINI.** – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per garantire l'incolumità dei ciclisti, degli automobilisti e dei minori*

**(704) Caterina BINI ed altri.** – *Misure per favorire l'utilizzo di dispositivi di allarme finalizzati a prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli*

*(767) Loredana DE PETRIS. – Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, della procedura verrà redatto resoconto stenografico.

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE constata che non ci sono altri interventi in discussione generale o in replica.

Si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) illustra le proposte a propria firma 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.9.

Ritira l'emendamento 2.1, presentando contestualmente l'ordine del giorno n. G/766/5/8.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ritira l'emendamento 1.3, presentando contestualmente l'ordine del giorno n. G/766/1/8.

Constatato che nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il relatore DESSÌ (*M5S*) pronuncia parere favorevole sugli ordini del giorno G/766/5/8 e G/766/1/8. Esprime invece parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore SCHIFANI (*FI-BP*), alla luce del parere espresso dal relatore Dessì dichiara di ritirare gli emendamenti 1.6, 1.8 e 2.1, presentando contestualmente gli ordini del giorno G/766/2/8, G/766/3/8 e G/766/4/8. Ritira invece l'emendamento 3.2, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio.

Il sottosegretario DELL'ORCO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti non ritirati. Esprime invece parere favorevole sugli ordini del giorno G/766/1/8, G/766/2/8, G/766/3/8, G/766/4/8 e G/766/5/8, che risultano accolti dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5, che vengono separatamente respinti.

L'emendamento 1.7 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.9, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1, che è approvato dalla Commissione all'unanimità.

Non essendovi emendamenti riferiti a tale articolo, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 2, che è del pari approvato all'unanimità dalla Commissione.

Non essendovi emendamenti riferiti a tale articolo, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 3, che è del pari approvato all'unanimità dalla Commissione.

Non essendovi emendamenti riferiti a tale articolo, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 4, che è del pari approvato all'unanimità dalla Commissione.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Interviene per dichiarazione di voto finale il senatore SCHIFANI (*FI-BP*), il quale evidenzia come la sicurezza dei minori sia una priorità assoluta, che sarebbe stato opportuno affrontare anche prima che si verificassero i noti tragici fatti. Il proprio Gruppo avrebbe preferito che si potesse migliorare il testo, soprattutto sul tema del contenimento dei costi, per evitare che le famiglie siano esposte agli effetti negativi di eventuali cartelli tra gli operatori economici, come accadde all'epoca dell'istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Apprezzando l'accoglimento da parte del rappresentante del Governo degli ordini del giorno di Forza Italia, in particolare il G/766/2/8, formulato in termini precettivi per l'esecutivo, preannuncia un voto convintamente favorevole.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole, poiché si tratta di una buona legge, che si appresta ad essere approvata all'unanimità in una Commissione che ha lavorato con un clima costruttivo, diversamente da quanto accaduto oggi in Aula. Esprime soltanto il rammarico che non si sia colta l'occasione per esercitare i poteri di cui il Senato gode in un sistema di bicameralismo paritario, apportando alcune migliorie al testo, che peraltro potevano essere introdotte nel contesto di un preventivo accordo con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Constatato che nessun altro chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone ai voti il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Aula, con contestuale autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, e a proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 406, 415, 557, 704 e 767, che è approvato dalla Commissione all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 766****G/766/1/8 (già em.to 1.3)**

MALLEGNI, SCHIFANI, MODENA, GALLONE, DE SIANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 766 recante «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi»,

premessi che

l'articolo 1, al comma 1, apporta modifiche ai commi 1 e 10 dell'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire una modifica anche del comma 6 del citato articolo 172, al fine di prevedere che gli scuolabus, corrispondenti ai veicoli delle categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5t), siano obbligatoriamente provvisti dei sistemi di ritenuta, di tipo omologato.

**G/766/2/8 (già em.to 1.6)**

MODENA, SCHIFANI, GALLONE, MALLEGNI, DE SIANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 766 recante «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi»,

premessi che:

l'articolo 1, che apporta modifiche all'articolo 172 del Codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, al comma 2 demanda la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme ad un decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo:

a prevedere che la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali demandata al citato decreto avvenga nel rispetto del principio del contenimento dei costi a carico dei privati.

---

**G/766/3/8 (già em.to 1.8)**

MODENA, SCHIFANI, GALLONE, MALLEGNI, DE SIANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 766 recante «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi»,

premessi che:

l'articolo 1, che apporta modifiche all'articolo 172 del Codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, al comma 3 prevede che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un lasso di tempo maggiore per adempiere all'obbligo di installazione del dispositivo, con decorrenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali.

---

**G/766/4/8 (già em.to 2.1)**

MALLEGNI, SCHIFANI, MODENA, GALLONE, DE SIANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 766 recante «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a infor-

mare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsti dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, la costituzione di un apposito Comitato, con le risorse disponibili a legislazione vigente, che, al fine di garantire la capillare diffusione delle iniziative assunte, si avvalga anche delle strutture territoriali delle Amministrazioni.

---

**G/766/5/8 (già em.to 3.1)**

BINI, D'ARIENZO, MARGIOTTA, ASTORRE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 766 recante «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere le spese sostenute per l'acquisto di sistemi di allarme anti abbandono, da applicare ai sistemi di ritenuta già presenti nei veicoli di cui alla categoria M1, tra gli oneri detraibili di cui all'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con una detrazione pari al 50 per cento della spesa documentata.

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 settembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 19**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 settembre 2018

**Plenaria****11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
RIPAMONTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Cioffi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CIOFFI risponde all'interrogazione 3-00086 del senatore Ripamonti evidenziando che, al momento, non è pervenuta al Ministero dello sviluppo economico alcuna richiesta da parte della società Italiana Coke volta ad individuare le misure per superare la difficoltà finanziaria prevalentemente connessa alla rilevante mole di ammortamenti legati alle opere di ambientalizzazione. La società ha la propria sede produttiva nel comune di Cairo Montenotte in provincia di Savona, il cui territorio è stato riconosciuto, nel 2016, area di crisi industriale complessa. Di conseguenza, il 30 marzo 2018 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Liguria, la provincia di Savona e l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, un accordo di programma per l'attuazione di un progetto di riqualificazione e riconversione industriale finalizzato al rafforzamento del tessuto industriale. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 20 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181 del 1989, da assegnare con uno specifico bando aperto il 2 luglio 2018 e chiuso il 17 settembre 2018. In merito alla domanda di concordato in continuità, presentata dalla società Italiana Coke, successivamente

omologata dal tribunale di Genova, il Ministero dello sviluppo economico ha acquisito elementi dal Ministero della giustizia, che ha riferito che al momento non risulta depositato, presso i propri uffici, un nuovo piano industriale e che in ogni caso un nuovo piano non potrebbe, in alcun modo, sovrapporsi o sostituire il piano concordatario, approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale. La stessa Amministrazione interpellata ha specificato che «dalle relazioni dei Commissari, già comunicate a tutti i creditori e, presumibilmente in possesso anche della banca delegata per la valutazione del merito creditizio, si può evincere che – con ogni probabilità – nel nuovo piano dovrà essere previsto lo slittamento delle date dei riparti dei creditori chirografari e che una parte dei fondi – successivamente all'incasso del futuro finanziamento da parte del Ministero dello sviluppo economico e della Cassa depositi e prestiti – dovrebbero essere destinati a finanziare la continuità, quanto meno per gli eventi imprevisi». Questa previsione comporta, peraltro, che il nuovo piano, appena definito, dovrà essere accettato da tutti i creditori delle varie classi, comprese le banche. Il Ministero dello sviluppo economico terrà comunque conto degli eventuali avvenimenti futuri riguardanti la società Italiana Coke ed aggiornerà, ove richiesto, la Commissione.

In sede di replica, il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, invitando il Governo a mantenere alta l'attenzione sulle sorti della società Italiana Coke, anche in considerazione dei risvolti occupazionali, direttamente e indirettamente, connessi alla sua attività.

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CIOFFI risponde poi all'interrogazione 3-00071 del senatore Astorre ed altri, facendo presente che lo stato di crisi del gruppo Condotte d'Acqua SpA è stato oggetto di un tavolo di confronto e di monitoraggio permanente presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di trovare le opportune soluzioni. In particolare, l'obiettivo di tale tavolo è stato quello di assicurare il controllo sulla continuità delle attività della società stessa, nonché quella di garantire i livelli occupazionali. Il gruppo Condotte SpA ha presentato domanda di concordato preventivo l'8 gennaio 2018, presso il tribunale di Roma, che aveva fissato la scadenza per la presentazione di un nuovo piano al 18 maggio 2018. Tale piano si sarebbe fondato anche sulla costituzione di una *NewCo* per affrontare la ristrutturazione del debito, la quale avrebbe dovuto assorbire tutte le commesse operative e consolidate della società, le attività delle società consortili e tutti i dipendenti. In attesa dell'autorizzazione del tribunale per la costituzione della *NewCo*, si è venuto a creare uno stato di incertezza generale, nonché di forte preoccupazione dei lavoratori per l'assenza di evidenza circa il piano industriale da cui fosse desumibile il perimetro aziendale e occupazionale che avrebbe interessato le operazioni di costituzione della suddetta società. Nel dialogo continuo con gli attori della vicenda, il Ministero dello sviluppo economico ha tenuto conto di tutte le esigenze e preoccupazioni.

pazioni manifestate, onde garantire un futuro stabile all'azienda, considerata anche la storia e la sua rilevanza in termini di forza lavoro occupata, di fatturato, e di appalti di cui è aggiudicataria. Durante il tavolo, riunitosi il 4 luglio 2018, è stato reso noto che il consiglio di gestione aveva deliberato di iniziare l'*iter* preparatorio e l'acquisizione di documentazione per la richiesta di amministrazione straordinaria e che l'azienda aveva ricevuto una nuova proposta non vincolante dal Fondo Attestor con un nuovo piano finanziario, industriale ed occupazionale, ai fini del concordato preventivo in continuità. Tale ultima manifestazione di interesse, unitamente alla decisione di iniziare l'*iter* per la procedura di amministrazione straordinaria, era stata recepita nel corso della successiva riunione del consiglio di sorveglianza, durante la quale è stato richiesto, al soggetto imprenditoriale che ha manifestato l'interesse, di presentare un'offerta vincolante in tempi brevissimi. Tuttavia, nella successiva riunione del 16 luglio 2018 è emerso che l'offerta finanziaria vincolante ricevuta dal Fondo Attestor, ai fini del concordato in continuità, è stata ritenuta inadeguata da parte del consiglio di gestione della società Condotte d'Acqua SpA. Di conseguenza, con istanza del 17 luglio 2018, la stessa Società ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 347 del 2003. Con avviso pubblicato sul sito del Ministero, è stata prontamente attivata la procedura per l'assegnazione dell'incarico commissariale – avente ad oggetto la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente – che si è conclusa il 25 luglio 2018. In proposito, occorre sottolineare che la designazione e la nomina dell'organo commissariale in questione sono avvenute sulla base di criteri innovativi, in un'ottica di maggiore trasparenza, volti a garantire la selezione dei migliori profili professionali attraverso l'introduzione di un meccanismo di estrazione a sorte dei professionisti da nominare tra una rosa di candidati preventivamente selezionata da un'apposita commissione di esperti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità, rispondendo ad un'apposita *call* pubblica. È stato altresì previsto che l'organo commissariale, nel caso di Condotte SpA, abbia natura collegiale in considerazione della pluralità dei siti produttivi operativi delle significative criticità occupazionali e delle relazioni industriali della Società. Il 6 agosto 2018, con decreto ministeriale sono stati pertanto nominati tre Commissari straordinari, i quali si sono subito occupati delle problematiche più immediate relative ai lavoratori, avviando la procedura che autorizza il pagamento degli stipendi dei dipendenti di Condotte SpA.

In sede di replica il senatore ASTORRE (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto. Pur riconoscendo il lavoro dei commissari, evidenzia il ritardo con il quale sono stati nominati. Si sofferma, infine, sui principali dati economici della Società – le cui difficoltà sono legate all'andamento negativo del settore delle grandi opere, alla generale stretta creditizia da parte delle banche e ai lunghi tempi di riscossione dei crediti van-

tati verso soggetti pubblici e privati – e sulle preoccupazioni dei lavoratori, alcuni dei quali già in cassa integrazione.

Il presidente RIPAMONTI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12**

*Presidenza del Vice Presidente  
RIPAMONTI*

*Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 settembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL SERVIZIO SANITARIO  
DELLA REGIONE CALABRIA*

